

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 083/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Sig. Alessandro Capomassi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €2.500,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/TARANTO FOOTBALL CLUB1927 DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014).

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta Andria Trani) e annulla le sanzioni impugnate. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALCIO LECCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/CALCIO LECCO DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 04.03.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SUCCI JACOPO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/OLBIA 1905 DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015).

La C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Anziolavinio di Anzio (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.P.D. AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.000,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DA GIOCO PER 2 GIORNATE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/SAMBENEDETTESI DEL 8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell'11.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.P.D. Amiternina Scoppito di Scoppito (L' Aquila) riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 19 marzo 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio